



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizi Demografici

Prot. Uscita del 06/02/2017

Numero: 0000231

Classifica: 15100.area 1.23^/A



2 0 4 0 0 0 2 6 2 3 3 3 1

Roma, data del protocollo

AL COMUNE di MILANO

(protocollo@postacert.comune.milano.it)

E, p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(ministero.affariesteri@cert.esteri.it)

ALL'A.N.U.S.C.A.

(segreteria@anusca.legalmail.it)

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'applicazione del comma 36 dell'art.1 della legge 76/2016 – Convivenze di fatto.

Si fa riferimento alla segnalazione pervenuta dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale concernente la nota n. 2858 del 2 gennaio 2017, con la quale codesto comune ha comunicato all'Ambasciata di Bangkok di ritenere conclusa con esito negativo la richiesta di costituzione della convivenza di fatto tra due cittadini italiani residenti all'estero, in quanto *La disciplina introdotta dalla Legge 76/2016 in materia di Convivenze di Fatto si applica per "espressa previsione di legge" solo a cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia e non ne prevede l'applicazione ai cittadini iscritti in AIRE.*

In proposito si rinvia alle indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto contenute nella circolare di questo Ministero, n. 7, del 1° giugno 2016, la quale chiarisce che *"L'iscrizione delle convivenze di fatto dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall'ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, D.P.R. n. 223/1989, come espressamente richiamati dal comma 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016"*.

Infatti, il citato comma 37 – nel fare salva la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto, indicati nel comma 36 – finalizza espressamente gli istituti propri dell'ordinamento anagrafico all'accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto.

Pertanto, in applicazione della generale disciplina in materia di iscrizione dei cittadini residenti all'estero, codesto comune provvederà a registrare i suddetti cittadini nella medesima scheda di famiglia anagrafica AIRE in quanto iscritti nello stesso comune AIRE e residenti allo stesso indirizzo estero.

IL DIRETTORE CENTRALE

(D'Attilio)